

**LEGGE 1° APRILE 1999, N. 91 (2a):
ESPIANTO ORGANI E TESSUTI.**

Art. 5 (Disposizioni attuative delle norme sulla dichiarazione di volontà)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina:

a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;

b) le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;

c) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) è tenuto a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa nota entro 90 giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a);

d) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale donazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità;

e) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa;

f) le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori presso le aziende sanitarie locali, nonché di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;

g) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori dalle aziende unità sanitarie locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture per i prelievi;

h) le modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unità sanitarie locali i dati relativi ai residenti.

2. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione contestuale alla istituzione della tessera sanitaria di cui all'art.59, comma 50, della legge 27/12/1997, n. 449,

con modalità tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli artt. 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari per la distribuzione della predetta tessera.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonché degli stranieri che richiedono la cittadinanza.

Art. 6 (Trapianto terapeutico)

1. I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla presente legge sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico.

Capo III - Organizzazione dei prelievi e trapianto organi e tessuti.

Art. 7 (Principi organizzativi)

1. L'organizzazione nazionale prelievi e trapianti è costituita dal Centro nazionale e dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, dai centri regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e dalle aziende sanitarie locali.

2. È istituito il sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.

3. Il Ministro della sanità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema informativo dei trapianti, comprese le modalità del collegamento telematico tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche disponibili per il Servizio sanitario nazionale ed in coerenza con le specifiche tecniche della rete della pubblica amministrazione.

4. Per l'istituzione del sistema informativo dei trapianti è autorizzata la spesa di 1miliardo annuo a decorrere dal 1999.

Art. 8 (Centro nazionale trapianti)
1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale trapianti, di seguito denominato "Centro nazionale".

2. Il Centro nazionale è composto:

a) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) dal direttore generale.

3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto del Ministro della sanità.

4. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici non dipendenti dall'Istituto in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 3 del D.L. 30 dic. 1992, n. 502, e successive modifiche.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale si avvale del personale dell'Istituto superiore di sanità.

6. Il Centro svolge le seguenti funzioni:

a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto, differenziate per tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali, secondo modalità tali da assicurare la disponibilità di tali dati 24 ore su 24;

b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento dei dati delle persone in attesa di trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneità dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia e urgenza del trapianto richiesto, e di consentire l'individuazione dei riceventi;

c) individua i criteri di definizione dei protocolli operativi di assegnazione degli organi e tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze e compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui alla lettera a); (Continua)

Dal nostro servizio informazioni

-N.d.r.: abbiamo chiesto a un medico di base, così a caso, se gli organi dei "morti del sabato sera" vengono usati per i trapianti. Risposta: no. Come mai? Perché sono ammalati. Tutti? (dopo un attimo d'imbarazzo): no, di sicuro quelli sono veramente morti. Ah!? Ma guarda un po'! Abbiamo chiesto a un idraulico cosa ne pensasse della legge. Risposta: come mai hanno distribuito le tessere di dichiarazione di volontà in occasione del referendum? Sapendo che l'elettore medio pensa che il sì significa no e viceversa, lo hanno fatto sperando di gabbarci. Siamo in piena giungla.

Comunque la redazione è sempre in attesa di ricevere le risposte alle accuse fatte alla legge e al sistema degli espianti apparse in vari numeri di Potere Civico, ma finora nessun politico, magistrato o appartenente all'Aido, ci fatto pervenire alcunché. Strano!?

**TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL
MALATO (1a).
SALUTE, SANITÀ E I MIEI DIRITTI.**

Presentazione.

Contribuire a difendere la salute del cittadino e i suoi diritti nella Sanità pubblica e privata è lo scopo che ha animato l'elaborazione di questo piccolo ma efficace strumento. Piccolo come una carta di credito per tenerlo unito alla propria tessera sanitaria che, in un futuro molto prossimo, avrà tale formato e potrà così essere consultato in ogni momento. Efficace ed attendibile, essendo stato realizzato dal "Tribunale per i diritti del malato", si rivelerà di grande utilità nei rapporti tra cittadini e Servizio Sanitario. Questi temi ci hanno trovato promotori attenti nella convinzione che l'assistenza e la tutela dei diritti del cittadino sono punti irrinunciabili per un Gruppo Associativo che sappia dare certezza e sicurezza.

Prefazione.

Il "Tribunale per i diritti del malato", nato per tutelare i cittadini nell'ambito della Sanità e per contribuire ad una più attenta e razionale organizzazione del Servizio Sanitario, si avvale di oltre 470 sezioni locali, 300 Centri all'interno delle strutture ospedaliere, di una Struttura centrale ed è collegato, su tutto il territorio nazionale, con i farmacisti della Federfarma e Fenagifar e con i medici della Fimmg. Consapevole che in Italia non esiste solo la "malasanità", ritiene però doveroso rendere edotti i cittadini, con breve commento, dei loro "14 diritti fondamentali", inseriti nel Protocollo varato nel giugno 1995 ed accolto dal Ministero.

Reclamandone il rispetto, potranno essi stessi stimolare e favorire la realizzazione di una Sanità più agile ed agibile, più vigile e più sicura, soprattutto più umana ed attenta alle esigenze di tutti.

Tribunale per i diritti del malato Sede di Milano

1. DIRITTO AL TEMPO

Ogni cittadino ha diritto a veder rispettato il suo tempo al pari di quello della burocrazia e degli operatori sanitari.

Reclamando questo diritto, si intende rientrare in possesso del proprio tempo, non accettando più di perdere ore di lavoro, denaro, impegni familiari, riposo e spazi di svago per fare le file per i ticket, per ripetere esami e pratiche burocratiche che non vanno bene, per aspettare il ricovero, la visita o la consegna della documentazione, per ritornare tre/quattro volte sempre per la stessa cosa, per cercare uffici

che non si trovano mai, per discutere con operatori che non vogliono capire.

2. DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA.

Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le informazioni e le documentazioni di cui necessita, nonché a entrare in possesso di tutti gli atti utili a certificare in un modo completo la sua condizione di salute.

Il mancato rispetto di tale diritto deve essere considerato atto di grave omissione e di negligenza da parte degli operatori sanitari e amministrativi, in quanto priva il cittadino della possibilità sia di tutelare adeguatamente la propria salute, sia di curare i suoi interessi in sede legale.

3. DIRITTO ALLA SICUREZZA.

Chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha diritto a ottenere le prestazioni necessarie alla sua condizione e ha altresì diritto a non subire ulteriori danni causati dal cattivo funzionamento delle strutture e dei servizi.

La sicurezza è un dovere prioritario del Servizio Sanitario nei confronti dei cittadini. Questi chiedono solamente di sopravvivere, se è possibile, e di non subire infermità e malattie evitabili. Oggi, infatti, sono ancora in troppi a perdere la vita e a subire danni irreversibili per la disorganizzazione e le carenze del Servizio Sanitario e la prevenzione delle malattie non può essere lasciata alla volontà e alle possibilità economiche di ogni singolo cittadino. In particolare: diritto di accedere a trattamenti che, a parità di efficacia, abbiano una minore invasività; diritto alla prevenzione e alla diagnosi precoce di patologie ad alta morbilità e mortalità; diritto dei malati cronici all'accesso gratuito ai farmaci di documentata necessità.

4. DIRITTO ALLA PROTEZIONE.

Il Servizio Sanitario ha il dovere di proteggere in maniera particolare ogni essere umano che, a causa del suo stato di salute, si trovi in una condizione momentanea o permanente di debolezza, non facendogli mancare per nessun motivo e in alcun momento l'assistenza di cui ha bisogno.

Non può essere prassi di un paese civile, ancorché sottoposto a restrizioni economiche, non assicurare le prestazioni dovute a categorie come gli anziani non autosufficienti, i malati cronici, i disabili, i non abbienti, i tossicodipendenti. Nessuno deve essere lasciato solo, né essere escluso dall'esercizio del diritto alla salute. Risparmiare nella Sanità significa organizzare un sistema

più razionale e sicuro, non lesinare le cure a chi ne ha bisogno. In particolare: diritto di usufruire di una pluralità di servizi territoriali, domiciliari e residenziali; diritto di usufruire di tutte le attrezzature necessarie per la propria particolare condizione; diritto di essere assistito da personale qualificato in caso di inabilità temporanea o permanente.

5. DIRITTO ALLA CERTEZZA.

Ogni cittadino ha il diritto ad avere dal Servizio Sanitario la certezza del trattamento nel tempo e nello spazio a prescindere dal soggetto erogatore e a non essere vittima degli effetti di conflitti professionali e organizzativi, di cambiamenti repentini delle norme, della discrezionalità nella interpretazione delle leggi e delle circolari, di differenze di trattamento a seconda della collocazione geografica.

Non è possibile che i cittadini vivano una situazione di costante incertezza circa i propri diritti nell'ambito delle prestazioni sanitarie. Tale incertezza riguarda l'uso e la gratuità dei farmaci e delle prestazioni specialistiche, le modalità per effettuare gli esami diagnostici, la continua modifica delle procedure per le autorizzazioni, le variazioni dei prezzi in vigore dei farmaci, l'indeterminatezza degli obblighi degli operatori sanitari, le differenti modalità di attuazione delle normative sulle esenzioni dal ticket da servizio a servizio, da ospedale a ospedale. I diritti del cittadino non possono variare da un luogo all'altro, da un operatore all'altro, da un giorno all'altro.

6. DIRITTO ALLA FIDUCIA.

Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato come un soggetto degno di fiducia e non come un possibile evasore o un sospetto bugiardo.

La mancanza di fiducia è fonte di sprechi e di cattiva qualità e obbliga il cittadino a dimostrare continuamente la sua condizione per poter accedere alle prestazioni a cui avrebbe diritto. Un diabetico è un diabetico per tutta la vita, così come è difficile che un paraplegico non abbia più bisogno di una carrozzella. Molto spesso per combattere gli abusi compiuti da utenti con la connivenza, a volte, degli stessi addetti ai servizi, si rende impossibile la vita anche ai cittadini ossequiosi delle leggi, che sono la maggioranza. Se veramente lo Stato, le Regioni e le Aziende Sanitarie vogliono mettere al centro del servizio il cittadino, devono cominciare a dargli credito, accordandogli lo statuto di soggetto responsabile e interessato al buon funzionamento del Servizio Sanitario.

(Continua) Dal ns/servizio informazioni

IL SOCIALE (3a), SÌ MA AUTONOMISTA:

CULTURA, TRADIZIONE, FEDERALISMO.

1) Lo Stato è in funzione del cittadino: l'uomo singolarmente preso, con i suoi diritti **(-N.d.r.: e doveri)** originari, naturali e legali, inalienabili. La valenza dell'individuo conta in quanto tale, non perchè fa parte di un gruppo. L'uomo e il suo nucleo familiare sono anteriori e superiori allo Stato.

2) Riforma dello Stato in senso federal-autonomista, alla luce del principio di sussidiarietà. Io e altri abbiamo depositato in Cassazione, con 70.000 firme, un progetto di Legge popolare di Provincia Autonoma, con la definizione dei compiti istituzionali di Comuni, Province, Regioni: le autonomie sono una libera scelta. Le Istituzioni locali devono avere questi requisiti: autofinanziamento, libertà di associazione, sussidiarietà di competenze. Il 60% delle tasse, tributi, ecc., sono trattenuti nel territorio che li ha prodotti, il 40% va alla solidarietà nazionale. Chi non vuole questo assetto autonomista, può tenersi ancora lo Stato mamma. L'Autonomia ammette, non annette.

Allo Stato spettano: Politica estera, Sicurezza e Difesa, Moneta, garanzia di un minimo sociale; la tutela che chi lavora possa godere del frutto del suo lavoro; non può lo Stato direttamente assicurare il diritto di lavoro a tutti senza irrigimentare l'intera vita economica e mortificare la libera iniziativa. Deresponsabilizzando la società, lo stato assistenziale provoca la perdita di energie umane e l'aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spese. = (da Centesimus Annus).

Altro compito dello Stato è impedire il formarsi di oligopoli. Deve essere altresì il garante della difesa del territorio, delle sue risorse e non del loro consumistico uso, esse appartengono anche alle generazioni future e inoltre che i patti autonomamente concordati siano rispettati.

Pensare che tutto ciò sia solo riforma Costituzionale è riduttivo per l'Autonomia.

La filosofia autonomista rigetta sia la confisca comunista dei mezzi di produzione da parte dello Stato, sia il capitalismo privato che dona profitto ad una minoranza di privilegiati. Essa prevede invece una pianificazione dell'economia globale che si distingue da quella praticata in modo burocratico o autoritario. La pianificazione autonomista-federalista risulta dalla cooperazione contrattuale tra Comunità locali, Regioni, imprese, sindacati, gruppi professionali, scuola, associazioni di consumatori: tutti autonomi e aperti.

Si prevedono due zone: **a)** nei beni e servizi di base, essenziali per la vita, è obbligatoria, sebbene fondata su contratti liberamente sottoscritti; **b)** nei beni di lusso, consumo

non essenziale e servizi non fondamentali, ha carattere puramente indicativo, orienta il mercato.

Nella pianificazione della società autonomista la partecipazione istituzionale degli interessi alla legislazione diviene necessaria: creazione di camere economiche e sociali all'interno di Comuni, Province, Regioni dotate di potere legislativo REALE nel campo che è di loro competenza: scuole, sanità, previdenza, fiscalità, ecc.. È la vera partecipazione dell'individuo, che diviene attore del suo destino.

Il trasferire le competenze in periferia non presuppone un liberismo selvaggio nella vita socio-economica, tutt'altro: l'istituzione pubblica è il referente, la limitante etica dell'autofinanziamento, per gli Enti spendaccioni. L'Ente Locale ha il compito d'impedire il formarsi di monopoli od oligopoli nel mondo del Capitale, del Lavoro, Commercio, Istruzione e Comunicazione. Il minimo sociale garantito, cioè un reddito minimo capace di dare a ciascun uomo la soddisfazione dei suoi bisogni basilari, ha un duplice scopo sociale ed economico: evitare che con l'automazione crescente, il potere contrattuale del lavoratore, la sua prestazione, o il suo potere d'acquisto di consumatore diminuisca.

Da questa visione viene liberato l'uomo dall'alienazione del lavoro, o dalla malefica immagine del solo profitto: il lavoro non è una condanna, è lo strumento di gratificazione nella professionalità del produrre. La tecnologia serve a ridurre il lavoro, a umanizzarlo. Quindi recupero del lavoro autonomo, rigetto del funzionalismo produttivo, anche a costo di un certo scollamento della forza caudina: produzione -costo. In effetti il fine escatologico della produzione è l'uomo e non il P.I.L.?

In quest'ottica, un servizio civile ambisex è obbligatorio, per liberare la società dai compiti più ingrati, riservati ad un sottoproletariato del terzo mondo, liberando anche le risorse finanziarie necessarie per garantire il minimo sociale ai giovani senza lavoro; unica categoria senza sindacato di protezione. **(-N.d.r.: assieme a quella degli artigiani di produzione e sub-fornitura).** In questa prospettiva, col recupero del lavoro autonomo, viene superata l'antitesi, foriera di lotta di classe: Capitale-Lavoro.

3) Rigetto di ogni omologazione culturale. Difesa etico-culturale locale. La cultura coi suoi miti, leggende, tradizioni, fino alla sublimazione nell'arte, ha informato l'etica, quale patrimonio collettivo locale in maniera tipica; ha determinato la nostra morale positiva. Questa è frutto del travaglio di mille generazioni che ci hanno preceduto, nel ruscellare di mille loro azioni quotidiane ripetitive anonime, ove è occorsa una risposta comportamentale si è materializzato un giudizio critico cioè

etico: un atto è onesto o disonesto. Non è mai scambiato, con sottile doppiezza, in atto da dabbenaggine o atto da furbo. È morale positiva accettata.

Simile patrimonio non lo si può più delegare a una classe dirigente-docente immigrata quasi per intero da altre zone, per verificare la cultura locale in un sincretismo di norme, non accette ma compulse, elaborate in una stessa cultura di Stato e si che quelle storiche italiane, in virtù della loro diversità, ci hanno fatto più ricchi, orgogliosi di appartenere alla comune Patria italiana. In questa prospettiva si propone l'autonomia legislativa, ai vari livelli istituzionali, nell'assetto di Stato federale.

L'autonomia della Scuola, tra le varie Scuole. È l'Istituto a garantire la validità dello studente e sarà la di lui professionalità nella verifica di vita pratica a valutare la sua Scuola. Lo Stato rinunci alla legalizzazione dei titoli di Studio. Ai Comuni o associazioni di più Comuni, le scuole materne e le elementari, alle Province scuole medie professionali fino a livello Universitario, le Università alle Regioni.

Ad eccezione degli Istituti Superiori di ricerca Scientifica, di patrimonio artistico-culturale-umanistico, gli incentivi finanziari vanno allo studente, non all'Istituto; in misura decrescente dalle scuole d'obbligo alle superiori, semmai l'aiuto va commisurato all'utilità pubblica di un corso di studi. Qualsiasi numero chiuso è lesivo del diritto allo studio, per ogni cittadino.

Perfino Costituzioni di stati ex comunisti, Ungheria 1989, Croazia 1990, Bulgaria 1991, Estonia 1992, Russia 1992, hanno recepito e sancito il diritto per i genitori, di scegliere liberamente il tipo di scuola per i loro figli; diritto non solo teorico ma pure sul piano economicamente paritario.

L'edificio culturale scientifico in cui viviamo, può venir distrutto da forze negative moltiplicantesi in reazioni a catena; specie se l'automatismo dello sviluppo, la presunzione fideistica del Sapere, dovessero ulteriormente spersonalizzare l'uomo e privarlo della sua responsabilità. Se ci fosse l'ipotesi di un crollo etico-ideologico negativo, allora nessuna volontà umana potrà arrestarne il corto circuito.

Pertanto che lo Stato rinunci a gestire l'istruzione, attribuisca agli enti locali il compito di istruire ed educare i giovani. Sicuramente questi avranno un contenuto educativo legato all'etica positiva locale e tradizionale. Se lo Stato rinuncerà alla legalizzazione dei titoli di studio, nascerà una concezione più multiforme dell'edificio etico-scientifico-culturale; potrà sorgere una concorrenza creativa nell'ambito delle varie Scuole. AUTONOMIA, AUTOFINANZIAMENTO, SUSSIDIARIETÀ, PARTECIPAZIONE, MINIMO SOCIALE, COOPERAZIONE, UNIQUIQUE SUUM. (1993 e 1999). Dott. G. Vismara

ITALIA: LEGGE INVENZIONI ARTICOLI 66, 67, 68 E 69.

Articolo 66. Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:

1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali;

2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo articolo 69, concernenti i brevetti anzidetti;

3) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti;

4) il verbale di pignoramento;

5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del codice di procedura civile;

7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

8) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri **1), 2) e 3)**, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.

Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette a ottenere le sentenze di cui al presente articolo.

In tal caso, gli effetti della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;

10) le sentenze di cui all'art. 27-bis e le relative domande giudiziali;

11) le sentenze di cui all'art. 59, 3° comma e relative domande giudiziali.

Articolo 67. La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta, per ottenerla, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autenticata della scrittura privata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata.

L'Ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede senza ritardo alla trascrizione con la data di presentazione della

domanda. Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente può ricorrere, entro 30 giorni, alla Commissione ricorsi, che provvede con sua sentenza motivata, sentito il richiedente, o un suo incaricato, e tenute presenti le eventuali osservazioni scritte. L'ordine delle trascrizioni è determinato da quello di presentazione delle domande.

Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto, a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validità della trascrizione.

Articolo 68. Gli atti e le sentenze di cui al precedente articolo 66, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri **4, 9 e 10**, finchè non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto.

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto. La trascrizione del verbale di pignoramento, finchè dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purchè avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa.

I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

Articolo 69. I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti in danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma equivalente di quest'ultima. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.

La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ossia in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia, ai sensi del successivo art. 87. Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione. La trascrizione degli atti indicati all'art. **66** L.1. è prevista per portare a conoscenza dei terzi una serie di atti dei quali altrimenti ben difficilmente tali terzi potrebbero avere conoscenza.

Facciamo un esempio. Immaginiamo che il titolare di un brevetto abbia concesso una licenza esclusiva di fabbricazione e vendita e che l'atto non sia stato trascritto.

Se il titolare concedesse scorrettamente ad un secondo licenziatario altra licenza esclusiva di fabbricazione e vendita è chiaro che sorgerebbe un conflitto tra il titolare del brevetto, il primo licenziatario ed il secondo licenziatario, in quanto poteva essere concessa una sola licenza esclusiva: a chi spetterebbe la licenza? Al primo o al secondo licenziatario? La legge prescrive che in questi casi è favorito il primo che abbia trascritto l'atto di licenza. Pertanto se il secondo licenziatario avrà trascritto il suo atto per primo, sarà lui ad avere diritto alla licenza esclusiva di fabbricazione e vendita, ferma restando naturalmente per il primo la possibilità di rivalersi sul titolare.

È interessante notare che debbono essere trascritte anche le sentenze che pronunciano la nullità di un brevetto, l'annullamento, risoluzione, rescissione e revocazione di un atto trascritto in precedenza.

Possono essere trascritte, oltre alle sentenze, anche le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze suddette. In tal caso gli effetti della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale. Occorre ora soffermarsi sugli effetti della trascrizione. Per quanto finora detto, è evidente come la trascrizione serva, oltre che a rendere pubbliche determinate vicende, anche a dirimere il conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare (art. **68** comma 2 L.1.). In nessun caso la trascrizione ha efficacia costitutiva del diritto, ma sempre e soltanto efficacia dichiarativa.

Ovvero, la mancata trascrizione non priva di validità l'atto che doveva essere trascritto. Questa conclusione deriva dalla piena interpretazione degli artt. 2643 e seguenti del Codice Civile sulle trascrizioni.

Per concludere occorre svolgere un'ultima riflessione conseguente alle sopra esposte precisazioni. Se la trascrizione non ha efficacia costitutiva, ovvero l'atto da trascriversi è comunque valido ed efficace, e se la trascrizione serve soltanto a dirimere eventuali controversie tra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è evidente che la trascrizione (ad esempio) di un atto di cessione di un brevetto è assolutamente irrilevante nei confronti del terzo contraffattore.

In altre parole, qualora il cessionario di un brevetto intenda agire per contraffazione nei confronti di un terzo, non ha alcun bisogno di trascrivere l'atto di cessione, essendo sufficiente produrre in giudizio copia dell'atto al solo scopo di dimostrare la propria titolarità sui diritti di brevetto. Infatti il terzo contraffattore non è certamente compreso tra coloro che possano vantare diritti dal titolare del brevetto.

Dal nostro servizio informazioni

ALLA RICERCA DELLA VERITÀ (2a).

COME LA LUCE ... L'AMORE.

Come la luce non può essere espressa completamente da un colore, che pure ne definisce una parte, la luce infatti non può assumere infinite sfumature di colore (è formata da tutti i colori), così il pensiero non può essere espresso completamente da una frase, ma esistono infinite frasi che possono ognuna definirne una diversa sfumatura.

Così anche l'Amore non può essere espresso completamente con un'azione.

Solo la vita intera, Eterna, quindi infinita, può esprimere l'infinità degli aspetti ed espressioni dell'Amore.

L'Amore infatti ha infinite forme di espressione e infinite frasi ne possono definire un aspetto.

Come la luce ha infinite sfumature, ma tutte derivano dai sette colori fondamentali ed ognuna è formata da una composizione di questi, spesso molto vicine, con molte parti comuni, così l'Amore ha infinite forme per esprimersi, ma tutte derivano dalle sette virtù che la fede ci insegna (opere di misericordia ...) e tutte ...

Il pensiero dell'uomo si evolve, matura, continuamente scopre nuovi elementi, nuove prospettive che lo chiariscono e lo fanno anche vedere in maniera talvolta completamente diversa. Se si guarda una realtà da più punti o prospettive diverse si scopriranno sempre nuovi particolari che ne migliorano la comprensione, come quando si fotografa (o si filma) un oggetto da angolazioni diverse ne si scopre nuove bellezze e particolari.

Se poi questo oggetto lo si guarda da più vicino fino anche ad ingrandirlo al microscopio, si scoprono infinite realtà meravigliose che non ci saremmo mai immaginati.

... Così è nella conoscenza delle persone. Questa infinita varietà è l'essenza dell'Universo perchè è espressione dell'Amore. "KARPE DIERM".

È difficile saper cogliere l'occasione di manifestare l'Amore nel nostro quotidiano ogni qualvolta Dio ce ne offre l'opportunità, perchè spesso siamo presi dalle nostre preoccupazioni ed esigenze, e distratamente non ci accorgiamo di svariate situazioni quotidiane nelle quali potremmo mettere in pratica l'Amore.

Occorre quindi "allenarsi", allenare l'occhio a vedere gli altri, a sentire le loro esigenze come fossero nostre (e dare a loro la precedenza sulle nostre), ad avere quindi sempre "un cuore in ascolto".

Se tutti gli uomini vivessero così, nessuno avrebbe più esigenze e tutti saremmo

felici nell'Amore. Dio nella sua essenza è Amore e perciò crea.

In un senso particolare potremmo comprendere **i miracoli come atti d'Amore**, che quindi creano, smentendo il principio della fisica per il quale "nulla si crea e nulla si distrugge" (l'odio distrugge); in Dio si crea all'infinito, senza dio tutto si perde ...

Quando un uomo Ama, sempre "crea" perchè nell'uomo vi è l'essenza di Dio, cioè l'Amore e ogni qualvolta Esso "agisce" in lui, crea.

La creazione è avvenuta per Amore e in essa Ne si scorge l'infinita varietà ...

Per essere felici bisogna saper scegliere l'attimo presente che viviamo, scegliere significa optare per, anche se questo a volte può costare sacrificio per essere coerenti con le nostre scelte.

Non si può definire esaurientemente un'opinione su una cosa, né tantomeno su una persona, se prima non la si è osservata da punti di vista diversi o non la si è vista di fronte a svariate situazioni determinanti (chiave) e diverse tra loro.

Un antico detto indiano dice che non si può criticare una persona se prima non si è percorso almeno un miglio nei suoi mocassini ...

"TUTTO NELL'UNIVERSO È SIMBOLO DI CIÒ CHE SARÀ NELLO SPIRITO, NELL'ETERNITÀ".

(Considerazioni che tentano di intuire un logico parallelismo tra: universo e anime, materia e spirito, creato e creature, immagine e sostanza, ...)

Come sono tre le dimensioni dell'Universo materiale (simbolo) così sono tre gli aspetti di Dio (sostanza, Colui che è) o se vogliamo le Sue "dimensioni": Padre, Figlio e Spirito Santo.

Le stelle allo stesso modo sono simbolo di ciò che sono le anime nel mondo spirituale (sostanza). Infatti le stelle più luminose sono come le anime dei beati, le quali risplendono della Luce di Dio.

L'energia che dà Luce è simbolo di Dio. Questa energia è in ogni stella così come Dio è in ognuno di noi (attraverso l'anima). "La Luce risplende nelle tenebre ma queste non l'hanno accolta": vi sono anime che hanno usato male di questa energia, proprio quelle che ne hanno ricevuta di più, come Lucifero, che era, per definizione del nome, la più luminosa delle anime; così nell'Universo (simbolo) vi sono i buchi neri che sono nati da un'esplosione di una stella molto luminosa e bella che poi collassa su se stessa (così nelle anime "nere" l'egoismo le fa collassare su se stesse) al punto tale da trattenerne anche la Luce, questa energia dono di Dio (Amore), potenzialità che Egli ci ha

dato non per trattenerla, ma per donarla a tutti, così come una lampada non si accende per metterla sotto il moggio ma deve risplendere nel cielo perchè tutti la vedano e lodino Dio Creatore.

Come il buco nero cerca di attirare a sé tutte le stelle che può per farle pure esse collassare, così il demonio va in cerca di anime per sfruttarle e farle perdere e così attirarle a sé. L'Universo alla fine dei tempi tornerà ad esser l'energia iniziale (Dio) che si trasformò in materia (e "antimateria") così alla fine tutte le anime saranno "Uno" in Dio (coscientizzate).

Così come esistono stelle più o meno luminose (simbolo), allo stesso modo esistono anime più o meno sante.

Luce bianca = positiva = altruismo. Infatti il bianco riflette (si dona) totalmente.

Luce nera = negativa = egoismo. Infatti il nero trattiene tutta l'energia positiva ricevuta.

Tutto ciò che esiste nell'Universo è una "miscela" tra queste due luci, finché tutto si sublimerà in energia positiva. Quindi esiste un parallelo tra Amore e Luce, santità e luminosità.

Come tutta la materia dell'Universo alla fine dei tempi si sublimerà diventando energia, allo stesso modo tutta la materialità delle nostre azioni sulla terra si sublimerà in spiritualità, Amore, nell'altro mondo; infatti "resterà solo l'Amore".

TEORIA DELLA RELATIVITÀ.

La teoria della relatività dice che più ci si avvicina alla velocità della luce c e più il tempo rallenta, fino teoricamente a fermarsi alla velocità della luce; ma per poter raggiungere la velocità della luce occorrerebbe energia infinita.

Ebbene, se il tempo è fermo, significa che sono entrato nell'Eternità, cioè che nello stesso momento posso ritrovarmi in qualsiasi istante dell'Universo ed in qualsiasi luogo visto che mi ritrovo al di fuori del tempo.

La Bibbia dice che Dio è la Luce Eterna ed infinita, Energia infinita che dà la Luce Eterna ("... sia fatta la luce ...").

Quindi per entrare nella Luce Eterna bisogna "sincronizzarsi" con Dio-Amore (viaggiare alla velocità della luce).

La Bibbia dice che la vera differenza tra uomo e animale è che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio-Amore, quindi l'uomo è in grado di amare in maniera somigliante a Dio. La scienza ricerca i particolari della Verità che la Bibbia ci rivela.

(Continua) Osvaldo Marchetti

-N.d.r.: man mano che seguiamo nel pubblicare il pensiero dell'articolaista sull'amore-verità, sarebbe interessante ricevere il parere dei lettori.

TICKET SANITARIO: ECCO I NUOVI ESENTI.

Tredici nuove malattie croniche inserite nella mappa delle prestazioni mediche gratuite.

Per ottenere la dispensa occorre un certificato rilasciato dall'Asl o dall'ospedale.

Altre tredici malattie "dispensate" dal pagamento del ticket sui medicinali grazie a un decreto del ministero della Sanità e al relativo Regolamento emanato in attuazione del sanimito e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1999, entrati in vigore nel febbraio 2000.

Sale così a 52, per un totale di sette milioni di persone interessate, il numero delle patologie per cui il Ministero riconosce la gratuità delle prestazioni.

Malattia di Alzheimer, neuromielite ottica, anoressia nervosa e bulimia, morbi di Buerger, poliartrite nodosa, demenza, asma, pancreatite cronica, malattia di Sjogren, connettivite mista, spondilite anchilosante, morbo di Paget sono le "nuove" patologie per le quali occorre però farsi riconoscere l'esenzione, attraverso una certificazione, valida anche nel caso in cui più patologie esenti coesistano, rilasciata da un presidio medico, da un'azienda sanitaria o da un ospedale.

Ogni assistito si vedrà così consegnare un attestato su cui, attraverso un codice, è indicata la condizione o malattia che dà diritto all'esenzione.

Tutte le malattie che danno diritto all'esenzione.

Ecco l'elenco delle patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket per l'assistenza farmaceutica e specialistica.

Esenzione per tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza.

- Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne;
- Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo);
- Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo).

Esenzione per le specifiche prestazioni individuate per ciascuna patologia.

- Acromegalia e gigantismo;
- Affezioni del sistema circolatorio;
- Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione;
- Anemia emolitica ereditaria;
- Anoressia nervosa, bulimia;
- Artrite reumatoide;
- Asma;
- Cirrosi epatica, cirrosi biliare;
- Colite ulcerosa e malattia di Crohn;
- Connettivite mista;
- Demenze;
- Diabete insipido;
- Diabete mellito;
- Disturbi interessanti il sistema immunitario: immunodeficienze congenite e acquisite determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti (escluso: infezioni da Hiv);

- Epatite cronica (attiva);
- Epilessia;
- Glaucoma;
- Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV);
- Insufficienza corticosurrenale cronica (morbo di Addison);
- Insufficienza renale cronica;
- Insufficienza respiratoria cronica;
- Ipercolesterolemia familiare omozigote ed eterozigote tipo IIa e IIb
- ipercolesterolemia primitiva - poligenica- ipercolesterolemia familiare combinata - iperlipoproteinemia di tipo III;
- Iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo;
- Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave);
- Lupus eritematoso sistemico;
- Malattia di Alzheimer;
- Malattia di Sjogren;
- Malattia ipertensiva (II e III stadio O.M.S.);
- Malattia o sindrome di Cushing;
- Malattie da difetti della coagulazione;
- Miastenia grave;
- Morbo di Buerger;
- Morbo di Paget;
- Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali;

- Nanismo ipofisario;
- Pancreatite cronica;
- Poliartrite nodosa;
- Psicosi;
- Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica);
- Scelorsis sistematica (progressiva);
- Spondilite anchilosante;
- Tubercolosi (attiva bacillifera).

Esenzioni per le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della patologia o condizione e per la prevenzione delle complicanze.

- Fibrosi cistica;
- Infezione da Hiv;
- Neuromielite ottica;
- Sclerosi multipla;
- Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;
- Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale;
- Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età;
- Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici;
- Soggetti sottoposti a trapianto di cornea.

Dal nostro servizio informazioni

ALITOSI UN DISTURBO FASTIDIOSO.

Questo problema purtroppo affligge molte persone, causando a volte dei veri e propri complessi nella vita di relazione.

Per eliminare l'alitosi, dunque, bisogna agire a vari livelli, perchè diverse possono essere le cause che la determinano.

La prima cosa da instaurare è una perfetta igiene orale con l'uso quotidiano di spazzolino e getto d'acqua.

Contemporaneamente è utile un buon intervento da parte del dentista mirante a eliminare eventualmente tartaro, tasche gengivali, carie, granulomi, antiche otturazioni o ponti dentari che col passare del tempo si deteriorano creando un assottigliamento della gengiva con deposito di sostanze alimentari.

Successivamente bisogna apportare un miglior ordine alimentare quotidiano evitando di assumere cibi di diverse caratteristiche nello stesso pasto.

Quindi un'alimentazione dissociata può essere utile.

Niente tossine di maiale e certi tipi di verdure.

Infine bisogna instaurare una terapia disintossicante per la mucosa gastrica e per il fegato perchè, anche in assenza di particolari disturbi digestivi ed epatici, l'accumulo di tossine nel tempo rallenta i processi di assimilazione e distribuzione delle varie sostanze introdotte con l'alimentazione quotidiana.

Dal nostro servizio informazioni